



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO GALLIPOLI

Lungomare Marconi n° 1 - 73014 Gallipoli (Le) — Tel: +39/0833266862 — Fax: +39/0833264023 - E-mail: gallipoli@auardiacostiera.it

Ordinanza n°13/2013

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Gallipoli:

- VISTO il decreto interministeriale datato 2 marzo 2012, recante le *“Disposizioni generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili per la protezione di aree sensibili nel mare territoriale”*
- VISTO il dispaccio protocollo n° 28629 in data 27/03/2012 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, recante le direttive sulle modalità di applicazione del prefato decreto interministeriale;
- VISTO il D.M. datato 12 dicembre 1997, pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana n. 45 del 24 febbraio 1998, con il quale è stata istituita **l'area naturale marina protetta denominata “Porto Cesareo”**;
- VISTO il decreto legislativo n° 171 del 18 luglio 2005, recante il “Codice della nautica da diporto”;
- SENTITO il Consorzio di Gestione Area Marina Protetta “Porto Cesareo”, nella persona del suo Presidente pro-tempore;
- VISTO il dispaccio protocollo n°39801 in data 30/04/2012 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, recante ulteriori direttive sulle modalità di applicazione dell'articolo 1 del prefato decreto interministeriale;
- RITENUTO di dover adattare i limiti di distanza dalla costa imposti dal decreto del 2 marzo 2012 alla particolare vulnerabilità ambientale del litorale di giurisdizione del Circondario marittimo di Gallipoli, al fine di bilanciare le precipue esigenze connesse alla sicurezza della navigazione e alla tutela dell'ambiente con il regolare andamento dei traffici marittimi;
- CONSIDERATA conseguentemente l'esigenza di emanare un'Ordinanza che dia esatta contezza, anche dal punto di vista cartografico, dell'area di mare interdetta alla navigazione, con successiva massima pubblicità tramite i normali strumenti consentiti;

VISTA	la legge n°1085 del 27 dicembre 1977, con la quale si è data esecuzione al Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 72);
VISTI	gli articoli 30, 81, 83, 1102, 1103, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione nonché dell'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;
VISTI	gli atti d'ufficio;

ORDINA

Art. 1

Premessa: aree già interdette o regolamentate

La presente Ordinanza non modifica eventuali diversi divieti e prescrizioni derivanti da leggi, regolamenti o altri provvedimenti già vigenti, relativamente all'interdizione o alla disciplina della navigazione all'interno di zone di mare sottoposte a vincoli di tutela ambientale, paesaggistica o naturalistica (parchi, riserve e aree protette istituite ai sensi della L.979/82 e 394/91)

Art. 2

Limiti di navigazione per navi superiori a 500 GT.

Nell'ambito del Circondario Marittimo di Gallipoli (costa compresa tra le località "Punta Prosciutto" del Comune di Porto Cesareo ed il tratto costiero di Marittima del Comune di Diso, estremi inclusi), all'interno della fascia di mare che si estende per circa due miglia nautiche dal limite della riserva marina protetta di Porto Cesareo, delimitata dalle seguenti coordinate geografiche (datum Roma 1940):

NOME	LATITUDINE	LONGITUDINE
A	40°17'.41 N	17°45'.91 E
B	40°14'.32 N	17°43'.40 E
C	40°11'.44 N	17°45'.91 E
D	40°09'.94 N	17°50'.12 E
E	40°13'.16 N	17°55'.57 E

meglio individuata nell'unito stralcio planimetrico, che è parte integrante della presente ordinanza, **è vietato il transito, l'ancoraggio, la sosta e qualsiasi altra attività a navi da carico e passeggeri di stazza internazionale superiore a 500 GT nonché alle navi da diporto, di stazza superiore al predetto valore, adibite al traffico commerciale.**

Art. 3

Deroghe

Fatto salvo quanto stabilito all'art. 1, le navi indicate nel precedente articolo possono entrare nella zona interdetta solo ed esclusivamente nel caso in cui sussista un evidente stato di necessità/causa di forza maggiore/ragione di sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare.

In ogni caso, i Comandanti delle navi di cui al precedente comma, per poter percorrere l'area in parola, dovranno ottenere una preventiva autorizzazione via VHF dalla Capitaneria di Porto di Gallipoli, dichiarando le condizioni di cui al comma precedente e comunicando l'esatta tipologia dello stato di necessità.

Art. 4
Violazioni

I contravventori alla presente ordinanza sono puniti, salvo che il fatto non costituisca diversa e specifica fattispecie di reato, ai sensi dell'art. 1102 del Codice della Navigazione.

Art.5
Disposizioni finali

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, che entra in vigore con effetto immediato, e viene affissa all'Albo della Capitaneria di porto di Gallipoli nonché pubblicata sul sito istituzionale www.gallipoli@guardiacostiera.it.

Gallipoli, 15 maggio 2013

F.to IL COMANDANTE
C.F. (CP) Giacomo CIRILLO

